



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO C - SERVIZI SOCIALI-ISTRUZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	373
DATA DI EMISSIONE	09/11/2021

OGGETTO :

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2021 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA O DI COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE REGIONALE 16/2016 - ADEMPIMENTI CORRELATI E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

VISTA la legge regionale 8 luglio 2016, n.16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» e in particolare:

- l'art. 25 comma 2: «*la Regione concorre, insieme ai comuni e alle ALER, a sostenere l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, attraverso un contributo regionale di solidarietà per il nucleo familiare, a carattere temporaneo, che sostiene il pagamento del canone e dei servizi a rimborso nell'ambito dei programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale*»;
- l'art. 25 comma 3: «*al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio*»;

VISTO il Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 recante: “Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”;

VISTO il Regolamento Regionale Lombardia 10 ottobre 2019, n. 11 ad oggetto: “Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016”;

DATO ATTO che il Comune di Costa Volpino è proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui gestione è stata affidata all'A.L.E.R delle Province di Bergamo, Lecco e Sondrio, mediante la convenzione approvata con la deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 20/12/2012 per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2022;

VISTA la D.G.R n. XI/4833 del 07/06/2021 ad oggetto: "Contributo regionale di solidarietà 2021 - riparto delle risorse regionali";

DATO ATTO che:

- il Comune di Costa Volpino non è stato ammesso al riparto delle risorse regionali per l'anno 2021 trattandosi di ente che dispone di economie pari o superiori al fabbisogno finanziario calcolato sulla base dei criteri di cui alla D.G.R sopra richiamata;
- la medesima D.G.R. stabilisce che le risorse residue nella disponibilità degli Enti proprietari, derivanti dall'assegnazione dei contributi di solidarietà degli anni precedenti, devono essere assegnate sulla base delle disposizioni del R.R. n. 11/2019;
- per il Comune di Costa Volpino le risorse residue ammontano a complessivi € 12.120,91 di cui:
 - € 1.282,56 quale quota del "Contributo regionale di solidarietà 2018" impegnato con determinazione n. 373 del 18/12/2018 non destinato;
 - € 6.200,00 quale importo del "Contributo regionale di solidarietà 2019" impegnato con determinazione n. 377 del 12/12/2019 non destinato;
 - € 4.638,35 quale quota del "Contributo regionale di solidarietà 2020" impegnato con determinazione n. 392 del 01/12/2020 non destinato;

ATTESO CHE:

- a) relativamente all'assegnazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2016 e di cui all'articolo 3 del R.R. 11/2019 (misura di sostegno economico, a carattere temporaneo per un periodo di trentasei mesi, diretta ai nuclei familiari in condizioni di indigenza neo assegnatari di alloggi SAP, finalizzata alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso), non è prevista una procedura preselettiva dei richiedenti mediante avviso pubblico, ed il contributo massimo assegnabile è pari ad € 1.850,00/annuo;
- b) relativamente all'assegnazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 16/2016 (misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche) e di cui all'articolo 5 del R.R. 11/2019, l'accesso al contributo da parte del richiedente deve avvenire attraverso la presentazione di apposita domanda sulla base dell'avviso pubblico annuale, emanato dall'ente ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del R.R. 11/2019 e l'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a € 2.700,00;

DATO ATTO che i requisiti che devono essere posseduti, alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico comunale, dai richiedenti il contributo regionale di solidarietà di cui alla lettera b) del precedente punto, come previsti dall'articolo 6 del R.R. Lombardia 11/2019, sono i seguenti:

- a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;
- b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
- c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;

- d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
- e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017;

RAVVISATA la necessità di provvedere:

- alla nomina di un responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 16/2016 e di cui all'articolo 5 del R.R. 11/2019;
- all'istituzione, senza alcun onere per l'ente proprietario, di un nucleo di valutazione composto da personale interno o dell'ente gestore;
- all'approvazione dello schema di avviso pubblico che definisca le modalità e i termini per la presentazione delle domande di richiesta del contributo di solidarietà, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del Regolamento Regionale n. 11/2019;

VISTA la comunicazione dell'ALER delle Province di Bergamo – Lecco e Sondrio Prot. n. 22.008 del 21/09/2021, acquisita a protocollo dell'ente in data 23/09/2021 al n. 16.561, di trasmissione della determinazione del Direttore Generale n. 402 del 31 agosto 2021, mediante la quale sono state individuate la rag. Fiorina Scorza e la dott.ssa Cristina Brocco quali componenti da inserire nei nuclei di valutazione dei Comuni della Provincia di Bergamo;

DATO ATTO che il Nucleo di valutazione:

- a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 del Regolamento Regionale Lombardia n. 11/2019;
- b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 del Regolamento Regionale Lombardia n. 11/2019;
- c) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3 del Regolamento Regionale Lombardia n. 11/2019;
- d) predispose l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
- e) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e c), contenente gli elenchi di cui alla lettera d);

RICHIAMATI altresì:

- la propria precedente determinazione n. 481 del 30/12/2020 con la quale è stata disposta l'assegnazione di un alloggio SAP di proprietà comunale a favore di un nucleo familiare in condizioni di indigenza ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Regionale n. 4/2017 (avviso pubblico anno 2019);
- il contratto di locazione sottoscritto in data 15/03/2021 tra il Comune di Costa Volpino e l'assegnatario dell'alloggio sopra richiamato, decorrente dal 01/04/2021, con canone soggettivo di locazione mensile inizialmente fissato in Euro 20,00 (annuo Euro 240,00) e quota preventiva annua per il rimborso degli oneri accessori pari a € 300,00;

- il verbale della riunione del nucleo di valutazione svoltasi in data 24/03/2021 per l'assegnazione del contributo di solidarietà 2020, allegato quale parte integrante e sostanziale alla determinazione n. 101 del 23/04/2021, dal quale risulta che il nucleo medesimo ha preso atto della spettanza all'inquilino suddetto di un contributo pari a € **405,00** a copertura del canone di locazione e delle spese a rimborso riferite al periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021, decidendo di non imputare detto contributo all'annualità 2020, essendo lo stesso di competenza dell'anno 2021.

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2016 e di cui all'articolo 3 del R.R. 11/2019 al nucleo familiare in condizioni di indigenza assegnatario dell'alloggio SAP di cui alla determinazione n. 481 del 30/12/2020, per un importo complessivo pari a € 405,00 a copertura del canone di locazione e delle spese a rimborso riferite al periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021;

RECEPITE le risultanze dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Servizio Sociale /Istruzione

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29.12.2020 e successive modifiche integrazioni;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di procedere in merito all'attuazione della D.G.R n. XI/4.833 del 07/06/2021, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento Regionale Lombardia 11/2019, rivestendo il ruolo di Responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2021;
3. Di istituire il nucleo di valutazione di cui all'articolo 5 del R.R. 11/2019, composto dai seguenti componenti, senza ulteriori oneri a carico dell'ente:
 - Dott.ssa Selena Petra Patelli – Istruttore Amministrativo assegnato al Servizio Sociale/Istruzione;
 - Dr.ssa Marilena Contessi - Assistente Sociale comunale area anziani – non autosufficienza e disagio adulto;
 - Rag. Fiorina Scorza e Dott.ssa Cristina Brocco – Aler di Bergamo Lecco e Sondrio – Ente gestore degli alloggi comunali;
4. Di dare atto che l'importo complessivo dei residui non destinati dei contributi regionali di solidarietà relativi agli anni precedenti, ammontante a € **12.120,91**, è già stato impegnato con le precedenti determinazioni n. 373 del 18/12/2018, n. 377 del 12/12/2019 e n. 392 del 01/12/2020 al capitolo 12061.04.171220 - Contributi per sostegno affitti e più dettagliatamente: € 1.282,56 quale residuo del "Contributo regionale di solidarietà 2018" (impegno n. 974/2018) - € 6.200,00 quale residuo del "Contributo regionale di solidarietà 2019" (impegno n. 1002/2019) e € 4.638,35 quale residuo del "Contributo regionale di solidarietà 2020" (impegno n. 1022/2020);
5. Di assegnare il contributo di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2016 e di cui all'articolo 3 del R.R. 11/2019 al nucleo familiare in condizioni di

indigenza assegnatario dell'alloggio SAP di cui alla determinazione n. 481 del 30/12/2020, per un importo complessivo pari a **€ 405,00** a copertura del canone di locazione e delle spese a rimborso riferite al periodo **dal 01/04/2021 al 31/12/2021**, come previsto nel verbale della riunione del nucleo di valutazione svoltasi in data 24/03/2021 per l'assegnazione del contributo di solidarietà 2020 e allegato quale parte integrante e sostanziale alla determinazione n. 101 del 23/04/2021;

6. Di liquidare l'importo di € 405,00 a favore del nucleo familiare di cui al precedente punto con quietanza al Comune di Costa Volpino, da accertarsi per € 180,00 al capitolo 30100.03.016810 - FITTI REALI DI FABBRICATI e per € 225,00 al capitolo 30100.02.023431 - RECUPERO SPESE UTENZE ABITAZIONI POPOLARI VICOLO CORTO del Bilancio di Previsione 2021;
7. Di dare atto che si procederà, per le annualità successive, al riconoscimento del contributo di solidarietà a favore del nucleo familiare di cui sopra, previa verifica del requisito di accesso e determinazione del relativo importo da parte del nucleo di valutazione;
8. Di approvare lo schema di "Avviso pubblico per l'erogazione del contributo regionale di solidarietà annualità 2021 agli assegnatari di alloggi Sap di proprietà comunale in comprovate difficoltà economiche"(articolo 25, comma 3, legge regionale 16/2016) e il modulo per la presentazione della richiesta allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
9. Di provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente, come previsto dall'art. 7, comma 3 del Regolamento Regionale Lombardia 10 ottobre 2019, n. 11;
10. Di demandare a successivi atti, l'approvazione dell'elenco nominativo dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche del contributo regionale di solidarietà 2021 con indicazione del relativo importo riconosciuto e la liquidazione del contributo.

La Responsabile dell'Area

CATTALINI MANUELA / ArubaPEC S.p.A.